



Decisione n. 7322 del 29 aprile 2024

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da

Dott. ██████████ – Presidente

Prof. ██████████ – Membro

Prof. Avv. ██████████ – Membro supplente

Prof. Avv. ██████████ – Membro supplente

Avv. ██████████ – Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. ██████████

nella seduta del 28 marzo 2023, in relazione al ricorso n. 10562, presentato dal Sig. ██████████ (di seguito “il Ricorrente”) nei confronti di ██████████ (di seguito “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia concerne la contestata violazione degli obblighi informativi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, con riguardo in particolare agli obblighi informativi attivi, all’attività di profilatura del cliente, nonché alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell’operatività in strumenti finanziari.

2. Il Ricorrente, dopo aver inviato reclamo all'Intermediario in data 5 maggio 2023, da questi riscontrato il 17 luglio 2023 in maniera giudicata insoddisfacente, si è rivolto all'Arbitro per le Controversi Finanziarie rappresentando quanto segue.

3. Il Ricorrente espone di avere acquistato, a tal fine avvalendosi dei servizi d'investimento dell'Intermediario convenuto, azioni MPS in data 17 dicembre 2015. In relazione a tale investimento, il Ricorrente lamenta:

- che i relativi ordini sarebbero da ritenere nulli per difetto di forma;
- che l'Intermediario prestatore dei servizi non gli ha fornito informazioni in merito alle caratteristiche dei titoli e alle condizioni in cui versa al tempo l'emittente;
- che non sono state effettuate né la profilatura Mifid, né la valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell'operatività.

Conclude, pertanto, il Ricorrente chiedendo al Collegio di dichiarare la nullità dell'investimento, ovvero di dichiarare l'inadempimento dell'Intermediario e, per l'effetto, dichiararlo tenuto alla restituzione e/o al risarcimento dei danni occorsi in misura pari a euro 23.636,94, corrispondenti al capitale investito, detratto il valore corrente delle azioni ancora in portafoglio del cliente, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

4. L'Intermediario, regolarmente costituitosi, ha eccepito quanto segue:

- che le due operazioni effettuate entrambe il 15 dicembre 2015 sono state effettuate dal cliente in regime di prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, in forza del contratto quadro sottoscritto il 29 maggio 2008;
- di avere egli regolarmente adempiuto ai propri obblighi di informativa preventiva e di avere, altresì, fornito con la rendicontazione periodica i dati relativi all'investimento e al valore corrente dei titoli; in ogni caso, la presenza continuativa di azioni MPS nel portafoglio del cliente costituisce, sotto ogni profilo, ratifica per fatti concludenti delle operazioni qui contestate;

- avendo operato in regime di ricezione e trasmissione di ordini, di avere di conseguenza effettuato solo la valutazione di appropriatezza, con esito positivo che, pertanto, non è stata comunicata al cliente;

- che le operazioni contestate erano, in ogni, caso appropriate e coerenti rispetto al profilo di rischio del cliente, nel questionario Mifid sottoscritto il 29 maggio 2008 avendo, infatti, l'odierno Ricorrente dichiarato di investire/avere investito in azioni e obbligazioni e di avere "dimestichezza" con tale tipologia di strumenti finanziari; l'operatività del cliente su titoli azionari, bancari e *corporate*, fin dal 2006 confermava, oltretutto, quanto da questi dichiarato;

- che non sussistono i presupposti per poter dichiarare la nullità dell'ordine impartito, in quanto la forma scritta *ad substantiam* prevista dall'art. 23 TUF riguarda il solo contratto quadro e non anche le singole operazioni di investimento;

- nè sussiste alcun danno concreto e attuale, essendo le perdite dedotte solo potenziali.

Conclude, pertanto, l'Intermediario chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con le deduzioni integrative, il Ricorrente non introduce elementi di sostanziale novità rispetto a quanto già contestato in sede di ricorso introduttivo.

6. In sede di repliche finali, l'Intermediario ribadisce anch'egli, in buona sostanza, le difese già articolate nel corso della prima fase di contraddittorio.

DIRITTO

1. Stante le evidenze in atti, il ricorso va ad avviso di questo Collegio accolto, per le ragioni di seguito indicate.

2. Va, anzitutto, rilevato che non constano in atti elementi idonei per poter ritenere provata la prestazione di un servizio di natura consulenziale, prevedendo il contratto in essere tra le parti del 2010 la prestazione di un tale servizio solo a iniziativa cliente, del che però manca ogni idonea prova a supporto. D'altronde, le note di eseguito disponibili non fanno riferimento a raccomandazioni di investimento e, in ogni caso, le registrazioni informatiche estratte dal

registro dell'Intermediario forniscono evidenza che è stata effettuata la valutazione di appropriatezza, il che avvalorava la tesi del resistente che sia stato prestato esclusivamente un servizio di tipo esecutivo.

3. Quanto all'informativa sulle caratteristiche dei titoli oggetto di investimento, è orientamento consolidato di quest'Arbitro che l'intermediario è tenuto a dimostrare di avere fornito tutte le informazioni dovute, provando di aver assolto gli obblighi d'informazione preventiva in modo non meramente formalistico (*ex multis*, Decisione n. 4935 del 12 gennaio 2022).

Nel caso di specie, l'Intermediario non ha, però, versato in atti alcun documento idoneo a provare l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione attiva.

4. Quanto alla valutazione di appropriatezza, effettuata dall'Intermediario con esito positivo, essa non può dirsi coerente con le risultanze del questionario Mifid del 29 maggio 2008, dal quale emerge un profilo di investitore caratterizzato da un livello di rischio medio-basso e con finalità apprezzabilmente di tipo conservativo, mirata essenzialmente ad una crescita del capitale nel medio-lungo periodo. Le carenze informative riscontrate con riguardo al momento genetico dell'investimento e le criticità testé evidenziate con riguardo all'esito della valutazione di appropriatezza sono elementi idonei per poter ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attorea, dovendosi infatti ritenere sussistente anche il nesso di causalità, stante il profilo non evoluto del cliente, come rilevabile dalle risultanze disponibili in atti.

5. Non sussistono, invece, i presupposti per poter ritenere fondata la domanda di nullità degli ordini in contestazione, essendo al riguardo sufficiente rilevare che il requisito della forma scritta prescritto dall'art. 23 TUF afferisce al solo contratto quadro e non anche ai singoli ordini, salvo diversa pattuizione contrattuale, non rinvenibile nel caso di specie.

6. In ragione di tutto quanto precede, il risarcimento del danno da riconoscersi al Ricorrente va quantificato in euro 22.731,16, corrispondenti al controvalore dell'investimento iniziale (Euro 23.641,16) al netto delle vendite effettuate *medio tempore* e al netto del valore delle azioni al momento della loro riammissione a quotazione (n. 200 azioni x Euro 4,55 = Euro 910 alla data del 25 ottobre 2017), allorché l'odierno Ricorrente ben avrebbe potuto, ex art. 1227 c.c., porre in essere comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno occorso. Ciò, oltre rivalutazione e interessi legali.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso, dichiarando l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo risarcitorio, l'importo rivalutato di Euro 27.141,01, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della presente decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente